

Protocollo RC n. 30356/08

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

### Deliberazione n. 59

#### **Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008.**

Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 25 febbraio 2008, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione protocollo RC n. 30356/2008 avente per oggetto: "Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008." (Dec. G.C. n. 38);

Che la proposta medesima, in data 27 febbraio 2008, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni;

Che dai Municipi I, II, V, VII, XII, XVI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi III, IV, VI, VIII, IX, X, XIII e XVII;

Che il Consiglio del Municipio XI, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;

Che il Consiglio del Municipio XV, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole formulando, nel contempo, la seguente richiesta:

modificare il paragrafo C), punto c1), nella parte:

"L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazioni, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria.";

come appresso indicato:

"L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazioni, in possesso da meno di tre anni di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica

l'aliquota ordinaria. In sede di prima applicazione i tre anni di possesso s'intendono al 1° gennaio 2009.”.

Ciò in quanto si reputa necessario definire temporalmente i termini di esenzione della “sovrimposta” (2 per mille) per incentivare il dinamismo del mercato immobiliare, contraendo le eventuali eccessive attese a carattere speculativo rispetto ad una pronta collocazione degli immobili ad uso abitativo sul mercato (acquisti e locazioni);

Che, in relazione alle richieste dei Municipi XI e XV, si rappresenta quanto segue:

Municipio XI:

il parere contrario non dà luogo a controdeduzioni in quanto privo di motivazioni;

Municipio XV:

la richiesta non è accolta in quanto il termine proposto per i soggetti indicati dal Municipio è previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 nell'ipotesi di riconoscimento dell'aliquota agevolata del quattro per mille, ipotesi che non riguarda la fattispecie in questione;

Che, pertanto, nessuna modifica è conseguita al testo della presente proposta, che di seguito si riporta:

**Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2008.**

Premesso che, con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie anche tributarie;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che l'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minime e massime del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

Che l'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito nella Legge 24 ottobre 1996, n. 556, prevede la possibilità di determinare un'aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo, all'art. 2, comma 3, prevede che per favorire la realizzazione degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, i

comuni possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

Che, sempre al fine di incentivare gli accordi di cui sopra, il medesimo comma prevede che i comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, fra cui anche il Comune di Roma, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7 aprile 1997, ha introdotto la ulteriore detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, nella misura di trecentomilalire, equivalenti ad Euro 154,94;

Che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20-21 dicembre 2001, ha istituito l'aliquota agevolata dell'1 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzia condizioni di particolare gravità e necessità;

Che con tale deliberazione sono stati fissati i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché i limiti di reddito, per usufruire della predetta aliquota agevolata;

Che il beneficio di tale aliquota ridotta è stato rinnovato con gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché con gli stessi limiti di reddito, per gli anni d'imposta 2003 e 2004;

Che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24 gennaio 2005 sono state fissate, per l'anno 2005, le aliquote ed i criteri direttivi per la revisione delle agevolazioni e che con successiva deliberazione n. 116 del 26 maggio 2005, sono stati determinati i requisiti per beneficiare dell'aliquota dell'uno per mille e dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale;

Che in tale occasione sono state rivisitate le tabelle A e B, allegate alle deliberazioni ICI sopra menzionate con adeguamenti minimi di rivalutazione ed arrotondamento dei limiti di reddito e sono state effettuate alcune revisioni di adeguamento normativo modificando, tra l'altro, la definizione di reddito alla quale fare riferimento ed i requisiti soggettivi dei beneficiari delle agevolazioni;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 327 del 19 dicembre 2005 il suddetto schema agevolativo è stato rinnovato con gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi nonché con gli stessi limiti di reddito, anche per l'anno 2006;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 1° febbraio 2007 è stata introdotta, per l'anno 2007, l'aliquota del 4,6 per mille sulla abitazione principale;

Che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 2007, è stato rafforzato lo schema agevolativo operante fino al 2006 mediante l'innalzamento delle soglie di reddito familiare, graduate a seconda della numerosità dei nuclei familiari e con particolare riferimento ai nuclei più numerosi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota minima dell'uno per mille e dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94 ed inoltre è stata introdotta una nuova detrazione di 90,00 Euro commisurata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) finalizzata al riconoscimento di un'agevolazione di valore intermedio;

Considerato che per l'anno 2008 permangono le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine al perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti, all'incentivazione del mercato degli affitti concordato secondo la Legge n. 431 del 1998, alla salvaguardia e sostegno del settore commerciale, in particolare della piccola distribuzione e dell'artigianato, come pure delle attività commerciali storiche;

Che parimenti immutate risultano le dinamiche incompressibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Che occorre mantenere quelle diversificazioni determinate dalla necessità di incentivare fiscalmente un uso meritorio della proprietà immobiliare e considerare la ripartizione del carico tributario tra i cittadini a beneficio delle fasce sociali più disagiate, mantenendo ed anzi potenziando i benefici per le abitazioni principali ed assicurare un più ampio sostegno e tutela ai cittadini ed ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico;

Che in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche per effetto della precarizzazione del lavoro, del mancato adeguamento dei redditi da pensione e da lavoro ai mutamenti economici più recenti e per il conseguente effetto, per quanto riguarda le imposte dirette, dell'accentuarsi del fenomeno del fiscal drag, si ritiene opportuno procedere, per l'anno 2008, alla conferma dell'aliquota ICI applicabile alla prima abitazione ed alle ipotesi assimilate stabilendo la relativa aliquota nella misura del 4,6 per mille;

Considerato che nel tempo l'applicazione dell'aliquota agevolata stabilita per l'abitazione principale è stata progressivamente estesa ad un'ampia fascia di ipotesi di uso meritevole della proprietà immobiliare tra le quali, ad esempio, l'affitto a canone concordato, l'uso gratuito a familiari ed affini entro il secondo grado, il contributo all'assistenza alloggiativa in caso di sfratto nonché alle attività commerciali gestite direttamente dall'imprenditore o da un familiare o da un convivente more uxorio ed ai c.d. "negozi storici";

Che, al fine di incentivare l'uso meritorio della proprietà immobiliare, appare opportuno mantenere l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare appartenente a soggetti passivi che la concedono in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale ed a tutte le altre ipotesi assimilate;

Che sempre al fine di attuare interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, appare altresì opportuno confermare l'aliquota agevolata dell'1 per mille per quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzia condizioni di particolare gravità e necessità;

Che per le medesime finalità e motivazioni appare, altresì, opportuno confermare il regime dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94 applicabile in aggiunta alla detrazione ordinaria di Euro 103,29 alle unità immobiliari utilizzate dai soggetti passivi persone fisiche quale abitazione principale e negli altri casi di equiparazione previsti dal regolamento nonché le ipotesi di applicazione dell'aliquota ridotta dell'uno per mille;

Che appare opportuno confermare l'applicazione della misura dei limiti di reddito, variabile in funzione della composizione del nucleo familiare, già in vigore nell'anno 2007, e risultante dalla Tabella 1 allegata e parte integrante del presente provvedimento;

Che tra i requisiti soggettivi per fruire dell'aliquota agevolata dell'uno per mille e della deduzione di 154,94 Euro, si ritiene di ricomprendere anche i minori con condizione di handicap grave, così come definita dall'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Considerato che l'art. 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, denominata Legge Finanziaria per l'anno 2008, ha inserito all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 i commi 2-bis e 2-ter;

Che il comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, sopra citato, stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile oggetto di applicazione del tributo. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione

principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Che il comma 2-ter del citato art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che l'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis dello stesso art. 8, si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Che l'art. 1, comma 7, della Legge n. 244 del 2007, sopra citata, stabilisce che la minore imposta che deriva dall'applicazione della nuova detrazione statale è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo;

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 287, della Legge n. 244 del 2007, prima citata, l'ammontare del trasferimento compensativo, riconosciuto a fronte della diminuzione del gettito d'imposta, che deriva dall'applicazione della nuova detrazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007;

Che l'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, così come modificato dall'art. 1 comma 6, lettera b), della Legge n. 244 del 2007, ha previsto, al comma 3 bis, che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. La disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Considerato peraltro che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, denominata Legge Finanziaria per l'anno 2007, ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, rilevanti modifiche relative al calcolo dell'Irpef disciplinato nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 4 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Che, in termini generali, la sopra citata manovra è intervenuta attraverso un rafforzamento della progressività dell'imposizione fiscale ed una rimodulazione del prelievo, sia sul piano dell'equità verticale, sia sul piano dell'equità orizzontale, potenziando i trattamenti per i carichi familiari con effetti a partire dall'esercizio 2007, utilizzato quale riferimento per il possesso delle agevolazioni;

Che in tale ambito sono state modificate le aliquote e gli scaglioni Irpef, reintrodotti le detrazioni di imposta per i familiari a carico e per le varie categorie reddituali, sopprimendosi contestualmente, con effetto dal 1° gennaio 2007, le disposizioni in materia di no tax area e di family area dettate dagli artt. 11 e 12 del T.U.I.R. secondo la formulazione precedente;

Che, ai fini della spettanza delle agevolazioni relative all'anno 2008, è necessario adeguare, pertanto, la definizione di reddito alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 296 del 2006, tra l'altro mantenendo inalterato il principio del sostegno delle fasce sociali più deboli e quindi introducendo un'apposita disposizione di salvaguardia dei benefici già acquisiti;

Considerato inoltre che, in materia di misure urgenti per il sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, è intervenuto il D.L. 27 maggio 2005, n. 86 convertito, con modificazioni, nella Legge 26 luglio 2005, n. 148;

Che detto D.L. n. 86 del 2005 prevede all'art. 5 bis, introdotto in sede di conversione ed intitolato alle disposizioni relative al patrimonio abitativo che, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare l'incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente;

Che in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 bis del D.L. n. 86 del 2005 è necessario, quindi, stabilire le ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'aliquota ICI maggiorata in favore dei proprietari che si impegnano all'inalienabilità delle aree stesse nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Che il gettito ICI, previsto a seguito dall'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio 2008-2010;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, il Regolamento dell'ICI per il Comune di Roma;

Atteso che, in data 15 febbraio 2008, il Dirigente responsabile della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Che, in data 19 febbraio 2008, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera, con i poteri del Consiglio Comunale:

- 1) Di determinare per l'anno 2008 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:
  - A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:
    - a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
    - a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
    - a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente;

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società.

La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/1998;

a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;

a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata Legge n. 431 del 1998;

a9) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2), a3) ed a9) si applica la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 bis, dello stesso D.Lgs. n. 504 del 1992, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

- B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata Legge n. 431 del 1998;
- C) nella misura del 9,0 per mille:
- c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2008. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;
  - c2) per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni;
- D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (Ater) di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trovano applicazione le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 504 del 1992;
- E) le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2008 in regime di proroga.
- Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente



registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5) a6), a7), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2009, oppure entro il 31 ottobre 2009 nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 1, del Regolamento ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2007 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2008;

- F) nella misura dell'1 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
- 2) Di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di ICI di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:
- a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta ICI;
  - b) presenza al 1° gennaio dell'anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
  - c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
  - d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
  - e) presenza di uno o più figli minori;

- f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, o di minori con handicap grave.

Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge Delega n. 30 del 2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell'anno d'imposta.

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

- a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta ICI complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta;
- c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo ICI, non sia superiore a quello individuato nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".

Ai fini di cui ai precedenti punti nn. 1, lett. F e 2:

- a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
  - b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.
- 3) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 30 giugno 2009, oppure entro il 31 ottobre 2009 nel caso di invio telematico, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis del Regolamento ICI, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto 2 e dichiarando altresì:
- a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;

- b) l'elenco dei componenti il nucleo familiare;
- c) l'indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
- d) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).

Per i casi di cui al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.

- 4) La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.
- 5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella tabella 1 allegata e parte integrante del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tabella 1 – Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94 e dell'aliquota dell'1 per mille

Numero componenti nucleo familiare	dell'aliquota dell'1 per mille	
	Limiti ordinari	Famiglia con disabile
	Euro	Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.250,00	21.960,00
3 componenti	15.917,00	25.467,20
4 componenti	22.406,00	35.849,60
5 componenti	25.959,00	41.534,40
6 componenti	29.146,00	41.534,40
più di 6 componenti	+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente	41.534,40

- 6) Di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di ICI di Euro 90,00 da aggiungersi alla detrazione già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, non superi l'importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con

quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta ICI complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
  - b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato D.Lgs. n. 109/1998 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);
  - c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.
- 7) Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:
- a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
  - b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
  - c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.

Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.

Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

- 8) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui al punto 6), il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2009 la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/1998, nonché la comunicazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.
- 9) I contribuenti che hanno già usufruito per l'anno 2007 dell'applicazione dell'aliquota dell'uno per mille e dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94, applicano, anche per l'anno 2008, se più favorevoli, le disposizioni in materia di determinazione del reddito in vigore nell'anno 2007 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22 marzo 2007.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **26 marzo 2008**.

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....